

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Recenti modifiche alla disciplina degli enti non commerciali***

di Luca Caramaschi

Oltre alle modifiche che hanno interessato la disciplina dei nuovi **Enti del Terzo Settore**, il Legislatore è intervenuto di recente anche con riferimento ad alcune tipologie di **enti non commerciali** che non saranno verosimilmente interessate dalla **riforma degli ETS**.

È quindi con la **Legge di bilancio per l'anno 2019 (L. 145/2018)** che vengono apportate modificazioni alla disciplina dell'**imposta di bollo** per quanto attiene alle realtà che operano nel **settore sportivo dilettantistico**, oltre che agli enti che beneficiano della **riduzione alla metà dell'aliquota Ires** così come previsto dall'[articolo 6 D.P.R. 601/1973](#). Vediamo nel dettaglio le novità introdotte.

#### **Niente bollo per le ASD e le SSD**

Con l'[articolo 1, comma 646, L. 145/2018](#), viene integrato l'[articolo 27-bis](#) della tabella di cui all'**allegato B** annesso al **D.P.R. 642/1972** (che disciplina l'**imposta di bollo**) al fine di **estendere** l'ipotesi di **esenzione già prevista per le federazioni sportive ed enti di promozione sportiva** riconosciuti dal Coni anche alle **"associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal Coni"**.

Con riferimento a tale nuova ipotesi di **esenzione** si rende, tuttavia, necessario operare qualche riflessione considerato che, con l'[articolo 102 D.Lgs. 117/2017](#), il Legislatore di riforma del terzo settore ha previsto, una volta che la stessa entrerà definitivamente in vigore, l'abrogazione dell'[articolo 17 D.Lgs. 460/1997](#), ovvero della disposizione che ha introdotto nel **D.P.R. 642/1972** il citato [articolo 27-bis](#) per la prima volta con riferimento alle Onlus.

A tal proposito l'Agenza delle entrate, con la [circolare 18/E/2018](#), al paragrafo 8, ha affermato che la richiamata **abrogazione** manterrebbe comunque salva l'esenzione prevista dall'[articolo 90, comma 6, L. 289/2002](#) (che ha modificato lo stesso **articolo 27-bis** della tabella per includere le **federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva**). E di conseguenza, aggiungiamo noi, anche la previsione della **Legge di bilancio 2019** che estende l'esenzione ad **associazioni e società sportive** (estensione che evidentemente la [circolare 18/E/2018](#) non poteva richiamare essendo antecedente alla **L. 145/2018**).

Ma è proprio in relazione a detto chiarimento che **sorge spontaneo un dubbio**: se una norma (nel nostro caso l'**articolo 102 D.Lgs. 117/2017**) abroga una disposizione (l'**articolo 17 D.Lgs. 460/1997**) che a sua volta ha introdotto una previsione normativa (il **27-bis** della tabella), questa **abrogazione** determina il venire meno dell'[articolo 27-bis](#) nella sua versione originaria,

facendo quindi salve le sue **successive modificazioni** (come ritiene l'Agenzia nella [circolare 18/E/2018](#)) oppure deve intendersi **tout court abrogato l'intero articolo 27-bis** e quindi anche nelle sue **successive modificazioni**?

In questo secondo caso, non solo **cadrebbe l'esenzione** per federazioni ed enti di promozione sportiva, ma a questo punto anche l'esenzione che riguarda le **associazioni e società sportive dilettantistiche** introdotta dalla recente legge di bilancio 2019.

È un dubbio, questo, che va risolto in fretta posto che la recente **esenzione** prevista a favore di società e associazioni sportive rischia di restare in vigore giusto il tempo che ci separa dalla completa attuazione della **riforma del terzo settore**.

### Il “dietrofront” sulla riduzione alla metà dell'Ires

Con il [comma 51](#) della **L. 145/2018** il legislatore **sopprime** (inopportuna), con decorrenza **1° gennaio 2019**, la disposizione contenuta nell'[articolo 6 D.P.R. 601/1973](#) che prevede la **riduzione alla metà dell'aliquota Ires** nei confronti dei seguenti soggetti:

- **enti e istituti di assistenza sociale**, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
- istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale **che non hanno fine di lucro**, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
- enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
- **istituti autonomi per le case popolari (IACP)**, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, costituiti nella forma di società *in house*, costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.

A seguito di una vera e propria “**levata di scudi**” da parte di tutto il mondo del terzo settore, il legislatore, come vedremo tra breve, è intervenuto per sopprimere questa disposizione abrogativa, rinviando a futuri provvedimenti l'adozione di misure specifiche per gli **enti che realizzano finalità sociali** con modalità non commerciali, e da **armonizzare con la riforma del Terzo settore** (va infatti tenuto presente che, per esplicita previsione contenuta nel **D.Lgs. 117/2017** tale riduzione viene **esclusa per quanti si iscriveranno nel Registro unico** nazionale degli enti del terzo settore, con l'eccezione degli **enti religiosi** iscritti nel registro unico nazionale degli ETS, limitatamente alle attività diverse da quelle di interesse generale).

Ma a questo punto vedremo se questa esigenza di armonizzazione potrà **far rivivere** questa importante **agevolazione** anche per i futuri ETS.

Come accennato in precedenza, a partire dal **1° gennaio 2019** gli enti interessati dalla riduzione prevista dall'[articolo 6 D.P.R. 601/1973](#) avrebbero invece dovuto essere assoggettati **all'Ires in misura piena**.

A conferma di tale aspetto, il **comma 52** della legge di bilancio prevedeva che la determinazione degli acconti dovuti per il 2019 dovesse essere effettuata considerando come Ires del periodo precedente quella risultante dall'applicazione delle nuove disposizioni.

È invece con la **conversione** del citato **D.L. 135/2018** (avvenuta con la **L. 12/2019**) che l'abrogazione del citato **articolo 6 decorre non dal 1° gennaio 2019** bensì dal **periodo d'imposta di prima applicazione** delle **specifiche "misure di favore"** che il legislatore deve introdurre nei confronti degli enti in questione.

Ne deriva, pertanto, che, fino a quando non saranno operative queste ulteriori "misure di favore", la **riduzione alla metà dell'Ires continuerà a essere pienamente operativa**.



OneDay Master

**LA CONTABILITÀ, I CONTROLLI E LE RESPONSABILITÀ  
NEGLI ENTI DEL NON PROFIT**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)